

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. n. 50 del 15/07/2015

COMUNE DI PAGANI

(PROVINCIA DI SALERNO)

OGGETTO: - *Approvazione a seguito del parere favorevole della Consulta Regionale (verbale del 13/05/2015, allegato "F" prot. Regione Campania n. 369687 del 28/05/2015), del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in conformità alla Legge n.12/2001 e Legge Regionale n.7/2013*

INDICE SOMMARIO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	pag.	2
CAPO I Dichiarazione di morte I denuncia della causa, accertamento	pag.	3
CAPO II Osservazione dei cadaveri I autorizzazione al seppellimento	pag.	6
CAPO III Feretri	pag.	10
CAPO IV Trasporti funebri	pag.	13
CAPO V Cimitero / servizi / costruzione	pag.	31
CAPO VI Esumazione ed estumulazione	pag.	37
CAPO VII Concessione di sepolture private	pag.	41
CAPO VIII Cremazione	pag.	48
CAPO IX Polizia interna al cimitero	pag.	52
CAPO X Personale addetto all'interno	pag.	54
CAPO XI Imprese e lavori privati	pag.	57
CAPO XII Disposizioni varie	pag.	60

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Finalità delle norme

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, con la Legge n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, ed inoltre alle seguenti Leggi emanate dalla Regione Campania: n.12 del 24 novembre 2001, n.20 del 02 maggio 2006, n.2 del 21/01/2010 (art.1, comma 75), n.7 del 25 luglio 2013 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, di concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, di polizia del cimitero comunale e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 1 (Competenze)

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

La Direzione del servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero, di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuarie, è attribuita al Dirigente del Settore comprendente i Servizi Cimiteriali sulle funzioni disciplinate dal regolamento del personale.

E' di competenza del Dirigente stesso, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, e di ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento Stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi della normativa vigente.

L'Azienda Sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 2 (Responsabilità)

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Articolo 3 (Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi)

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo tale ordine: >coniuge convivente, >figli, >genitori e quindi gli >altri parenti in ordine di grado e gli >eredi istituiti.
2. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti e per la cremazione.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

Articolo 4 (*Atti a disposizione del pubblico*)

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art. di cui all'art.52 del Reg. P.M. 285/90;
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) Copia del presente Regolamento;
 - b) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO 1

**DICHIARAZIONI DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA,
ACCERTAMENTO**

Articolo 5 (*Dichiarazione di morte*)

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri, regolarmente autorizzata all'esercizio-, in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo [modello 02/R.P.M.C.], nel termine di cui sopra, a cura del Direttore Sanitario o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 6 (*Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile*)

1. L'Ufficio di Stato civile deve inoltre accertare i dati relativi all'impresa che effettua il trasporto funebre, ovvero:

- che l'autorizzazione al trasporto e l'autorizzazione al seppellimento sono rilasciate direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto dipendente dell'impresa funebre incaricata,
 -che deve essere in possesso del titolo abilitativo rilasciato dal Comune e deve essere iscritta al registro regionale di cui all'art. 7 della richiamata Legge Regionale.

Inoltre nelle autorizzazioni al seppellimento ed al trasporto devono essere riportate:

- a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1 della legge;
 - d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge.
2. Quindi, l'Ufficiale dello Stato Civile in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone il servizio di trasporto funebre, la redazione del permesso di seppellimento [modello 04/R.P.M.C.j e poi l'atto di morte.
 3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art.79 del nuovo Ord. S.C., che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art. 14 DPR 285/90) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite la direzione del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 7 (*Denuncia detta causa di morte*)

1. Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco la malattia ritenuta causa di morte, compilando sia il modulo dell'ufficio [modello 01/R.P.M.C.] e sia l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A.S.L. competente, così come previsto dall'art.1 del Reg. P. M. (D. P. R. 285/90)
2. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nei caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando i moduli e la scheda ISTAT di competenza del medico curante.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 Reg. P.M.(D.P.R. 285/90),compilando la sola scheda ISTAT.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D. P.R. 13/02/1964 n.185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso il distretto competente della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 8 (*Accertamenti necroscopici*)

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopico provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art.8,9 e 10 del D.P.R. n.285/90, e comunque non oltre le trenta ore. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini dei seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt. 1 e 2 dei D.M. Sanità del 22/08/1994 n.524.
2. In esito alla visita, il Medico Necroscopico, compila l'apposito certificato dell'ufficio, [modello 03/R.P.M.C.], che resta allegato al Registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di Medico Necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.
4. Le funzioni di Medico Necroscopico per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario il quale ha facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 12/2001; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico [modello 02/R.P.M.C.].
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L. R. 12/2001, l'ufficio di Stato Civile promuove e concorda, con l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, anche in consorzio con altri Comuni di cui fanno parte il Distretto ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica di cui all'art. 6 della L.R. Campania n.12/2001 integrata dalla n.2/2010 e dalla n.7/2013 è istituito presso l'Azienda Sanitaria Locale, lo stesso risulta funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi ed è fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.

Articolo 9 (*Referto all'Autorità giudiziaria*)

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai

sensi degli artt.365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, ai sensi degli artt. 77 e 78 del nuovo Ord.S.C..
3. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza.

Articolo 10 *(Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane)*

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani.
2. Inoltre il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani provvederà per il riesame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopico, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPELLIMENTO

Articolo 11 *(Termini)*

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato
2. Detto termine, su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopico delegato o Medico Legate, ai sensi dell'art. 8 del DPR 285/90; nei soli casi:
 - a) di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopico, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma, così come prevista dall'art. 6 della L. Regionale 12/2001, nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
 - c) di malattia infettiva/diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

Articolo 12 *(Provvidenze nel periodo di osservazione)*

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 13 (*Depositi di osservazione, obitorio, casa funeraria e sala del commiato*)

1. Il Comune deve avere apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopico effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art.8 presso detti locali;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopico di cui al precedente art. 8, in attesa della fine del periodo di osservazione.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal comma 1 dell'art. 12.
3. Il Comune deve inoltre avere un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni: mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico/legali, riconoscimento e trattamento igienico/conservativo, deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività.
4. L'ammissione è disposta dal Responsabile del Cimitero, su richiesta: dei familiari o da loro delegato; dal Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani; dall'Autorità Giudiziaria.
5. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani sorveglierà affinché sia il deposito di osservazione che l'obitorio siano sempre in stato di efficienza sotto l'aspetto igienico sanitario e di funzionalità, disponendo, se del caso, per eventuali modifiche pratiche o strutturali.
6. Il Comune deve inoltre provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente, consentendo il controllo della temperatura.
7. Il Responsabile del Cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.
8. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dai successivi art.26 e seguenti.
9. Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo

prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.R.R.13/02/1964 n.185.

11. Sono istituite la casa funeraria e la sala del commiato da attrezzare in conformità di requisiti strutturali minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 801 del 14/01/1997. La realizzazione e la gestione pubblica della sala del commiato sono regolamentati dagli artt. 10/Bis e 10 Ter della Legge Regionale n. 7 del 25/7/2013

La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento dei riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali della volontà del defunto e dei suoi familiari.

- Il comune con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazione con finalità statuarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità;
- L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da apposito Regolamento Comunale.
- Le strutture per il commiato e le case funerarie possono essere collocate anche nella zona di rispetto cimiteriale.

Articolo 14 (*Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa feti ecc.*)

1. Salvo il nulla osta di cui all'art. 9, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte [modello 04/R.P.M.C.] che dovrà contenere i dati relativi all'impresa ed agli operatori che eseguono il trasporto, inoltre all'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento deve essere allegato il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro, che verrà consegnata all'addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine (lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto ad impresa funebre autorizzata di cui al successivo art. 35. [Mod. 04/R. P. M. C.].
2. Pari autorizzazione [modello 06/R.P.M.C.] è richiesta dagli interessati [modello 05/R.P.M.C.] per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90) , sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani [modello 08/R.P.M.C.], previo richiesta degli interessati compilando il modello 07/R.P.M.C. e con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Il trasporto di cadaveri è disciplinato dagli artt.26 e seguenti.

5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.77 del nuovo Ord.S.C.

Articolo 15 (*Riscontro diagnostico*)

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90) e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37,38 dello stesso Reg. P. M. (D. P. R. 285/90)
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo-diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopico o settore deve dare immediata comunicazione all'autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 16 (*Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio*)

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.39 e seguenti del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90). In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art.41 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90) e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fatali ecc. all'incaricato del trasporto al Cimitero.
4. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani può autorizzare, con le modalità di cui all'art.42 del Reg. P.M.(D.P.R. 285/90), la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del Cimitero.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa al Cimitero.

Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 17 (*Prelievi per trapianti terapeutici*)

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 2/12/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e da quanto disposto dal D.M. 22/8/1994, n.582.

Articolo 18 (*Autopsia e trattamenti conservativi*)

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 43 del Reg. P. M. (D. P. R. 285/90). A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'Ufficio

Cimitero istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti dei Cimitero; a cui saranno allegati:

- copia dei nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - copia detta scheda ISTAT, compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
 - copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
 - copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. 24/93). Nel caso che il luogo dove è avvenuto il decesso è diverso dal luogo di sepoltura; l'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata dal Sindaco del Comune di Pagani osservando le norme di cui all'art.33 del presente regolamento.
 - copia del verbale di incasso salma e di sigillatura dei feretro da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dalla Direzione del Cimitero, i quali; entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal R.C.P.M. [modello 22/R.P.M.C.].
3. Il trattamento per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, deve essere autorizzato dal Sindaco ed eseguito dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani.
 4. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
 5. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato:
 6. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
 7. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del Reg. P.M. (D. P. R.285/90)

CAPO III FERETRI

Articolo 19 (*Feretro individuate – deposizione*)

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 21.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente sviluppata in lenzuolo.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettivo-diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopico, deve essere deposto nei feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 20 (*Sigillatura dei feretro*)

L'art. 9, commi 1, 2 e 3, dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, stabilisce che :

1. Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:
 - a) accerta l'identità del cadavere
 - b) accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d) accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
 - e) redige apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.
2. Il responsabile incaricato del cimitero che deve verificare la rispondenza del feretro ai fini della sepoltura cui è destinato, dispone i tagli necessari da effettuare sulla cassa di metallo nel caso che la salma deve essere inumata, verifica inoltre che per il trasporto sia stato utilizzato il doppio feretro, asportando anche i sigilli sulle viti di chiusura;
3. Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma verifica le autorizzazioni e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui al precedente art.14 comma 1 e comunica al Comune competente e all'Osservatorio Regionale, eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come stabilito dal comma 6 dell'art.9 dell'allegato A alla L.R. n. 12/2001, modificata dalla L. R. 7/2013;
4. In ogni caso la sigillatura del feretro é eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art. 14 e sia stato accertato da parte dei necroforo che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 21 (*Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti*)

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto dei corpo e l'impermeabilità dei feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè;
 - a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) per tumulazione in loculo anche di tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna,

- dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
- c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:
- 1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa aventi le caratteristiche di cui alla lettera a} con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 - 2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa; aventi te caratteristiche di cui alla lettera b}, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
- d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.:
- 1) se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art.77 Reg. P.M. 285/90), oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;
 - 2) se destinata alla inumazione è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato da Ministero della Sanità o dalla Regione Campania, sia se è disposto all'interno della cassa di legno che all'esterno.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura dei Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani deve accertare lo stato di conservazione dei feretro e la sua corrispondenza, alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo dei feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno all'interno.
3. Se la salma proviene da altro Comune, il Responsabile del Cimitero o suo delegato dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale addetto dei Cimitero, prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
4. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.
5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o dei fornitore.

Articolo 22 *(Fornitura feretri gratuiti e a pagamento)*

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita dei feretro di cui all'articolo precedente comma 1 lettera a}, tramite impresa funebre autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri, per salme di persone:
- a. il cui trasporto, nell'ambito dei territorio Comunale, è disposto dall'Autorità Giudiziaria;

- b. che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti.

In tal caso gli interessati si rivolgeranno all'Ufficio Assistenza sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali; con le modalità del Decreto legislativo 31.3.1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 3.5.2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre e della fornitura del feretro alla impresa funebre convenzionata.

- 2. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per sepolture di famiglia, è fatta da impresa funebre, autorizzata dal Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 23 *(Verifica feretri)*

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del seppellitore di cui all'art. 125, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 24 *(Piastrina di riconoscimento)*

- 1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve- essere- applicata,- a- cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.
- 2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

Articolo 25 *(Morti per malattie infettive – Radioattività)*

1. La salma di persona deceduta per malattia infettiva/diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti articoli 11 e 12, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitative a giudizio del Sindaco, di concerto con il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani.

In ogni caso il Responsabile Sanitario o suo delegato dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro [modello 21/R.P.M.C.].

2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione e dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro [modello 21/R. P. M. C.].

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 26 *(Definizione di trasporto funebre)*

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro; il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
2. Le attività funebre, di cui all'art. 1 bis, comma 2 della richiamata L.R., tra cui il trasporto funebre è disciplinata dal DPR 285/90, dalla Legge Regionale 12/2001 modificata dalla L.R. 7/2013 e dal presente regolamento,

Articolo 27 *(Norme generali per i trasporti)*

1. Per il trasporto di cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del D.P.R. 285/90. Tale trattamento è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica ed è effettuato, con personale appositamente formato dall'impresa funebre, che provvede al confezionamento del feretro, così come stabilito dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 6 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
2. Si osserveranno inoltre le indicazioni di cui al punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
3. Inoltre, il verbale di sigillatura deve essere redatto secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 1 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, che stabilisce che il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:
 - a) l'identità del cadavere;
 - b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
 - c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
4. Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.
5. L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui al comma 1 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.
6. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Articolo 28 *(Trasporto della salma non in sede di funerale)*

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della AS.L. SA 1 Distretto di Pagani, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.
3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Articolo 29 *(Riti religiosi)*

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi, alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.
2. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 30 *(Trasporto di resti e di ceneri)*

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, è autorizzato dal Sindaco . Alla richiesta gli interessati dovranno allegare il nulla osta del responsabile del Cimitero di Pagani ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.
2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortati devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 31 *(Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione)*

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco ad impresa funebre in possesso di titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre ed iscritta al registro regionale, art. 7 L.R. 12/2001 s.m.i. Inoltre il nulla osta del medico Sanitario occorre solo per le salme destinate a paesi esteri o che siano decedute per malattia infettivo-diffusiva.

Infine l'autorizzazione deve essere rilasciata al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto dipendenti di impresa funebre abilitata all'esercizio.

2. Così come stabilito dall'art. 9 comma 5 della richiamata Legge Regionale, nelle autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento devono essere riportate:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c) i dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro;
 - d) i nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3 ter della legge. Inoltre l'impresa deve produrre, oltre ai documenti elencati al punto 2 e 3 del comma 2, deve presentare anche il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, art. 1, comma 3 della L.R. 12/20001 s.m.i., ed il decreto di iscrizione al registro regionale, art. 7 della richiamata L.R.
3. Di detta autorizzazione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento [modello 18/R.P.M.C.], nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune, salva diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'art.21.
6. Per i morti di malattie infettivo/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.23 dei Reg. P.M.

Articolo 32 (*Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri*)

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10102/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, N.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 dei Reg.P.M. (D.P.R.285/90); nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Regolamento P.M. precitato. Il titolo abilitativo al trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto così come è previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003.
2. Per i trasporti di resti mortati o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 33 (*Trasporti funebri a pagamento*)

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese funebri di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2001 modificata dalla L.R. 7/2013 che deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Pagani (SA), oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, deve

essere iscritta nel registro regionale, sezione prima di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito. Inoltre è vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal Comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito.

2. Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, così come stabilito dall'art.1 di detta L. Regionale 12/2001, i trasporti funebri a pagamento si distinguono in:
 - a) trasporti funebri a trazione meccanica, eseguiti con autovetture allestite a carri funebri;
 - b) trasporti funebri a trazione animale, eseguiti con carri funebri tradizionali trainati da cavalli di colore nero.
3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri o carri ippotrainati, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.
4. Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Articolo 34 *(Disciplina dette attività di trasporto funebre)*

1. Compete al Sindaco, a termini dell'art. 50, comma 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) orari di svolgimento dei servizi
 - b) orari di arrivo nei cimiteri
 - c) giorni di sospensione dell'attività funebre,
 - d) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri,
 - e) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti,
 - f) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Articolo 35 *(Esercizio del trasporto funebre)*

1. L'esercizio dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da impresa funebre in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2001 modificata dalla L.R. 7/2013, rilasciata dal Comune di Pagani (SA), oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro Comune, deve essere iscritta nel registro regionale, sezione prima di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.
2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art. 358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86;
3. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 36 (*Caratteristiche del titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebri, durata e modalità*)

1. Nel territorio del Comune di Pagani (SA) il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania n.12/2001, così come modificata dalla n°2/2010 e dalla n.7/2013.

L'Ufficio Sportello Unico del Comune, ai sensi del DPR 447/98, così come modificato ed integrato dal DPR 440/2000 rilascia il titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebri, a seguito di apposita richiesta con allegato i seguenti atti amministrativi:

- a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di casse funebri e articoli funebri ai sensi del D.Lgs 114/98 e del D.Lgs 59/2010;
- b) licenza di P.S. ex art.115 del T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona;
- c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, art. 21 del D.P.R. 285/90, sufficiente per il ricovero dei carri dell'Impresa e eventuali carri funebri di passaggio;
- d) idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- e) Documento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori durante l'orario di servizio così come previsto dall'art.18 del D.Lgs. n°81/2008 e ss.mm.ii;
- f) Iscrizione all'INPS e all'INAIL, del personale dichiarato al punto e), comunque così composto e previsto per ogni filiale da un direttore tecnico e due operatori funebri che devono essere diversi dagli operatori utilizzati per la sede, in possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 7 della legge, definiti con delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n.963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L.R. 12/01) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.

2. Le imprese in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebri, rilasciata, dall'Ufficio Sportello Unico del Comune di Pagani, possono svolgere nel territorio Comunale, le incombenze spettanti alle famiglie in lutto presso gli uffici comunali, le parrocchie e altri enti di culto e possono, altresì, occuparsi della salma, curandone il trasporto al cimitero locale o in altro Comune;

Le imprese di pompe funebri, con sede legale e operativa nel Comune di Pagani (SA) già in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebri ed esercenti il servizio di trasporto funebre, (se ancora non in possesso) devono ottenere entro e non oltre mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore del presente, dall'Ufficio Sportello Unico del Comune, l'integrazione del titolo abilitativo già rilasciato, in mancanza di tale adeguamento, le stesse non potranno in alcun modo esercitare il servizio di trasporto funebre.

Il personale di cui sopra oltre ad essere in possesso del contratto di lavoro subordinato e continuativo, deve possedere l'idoneità (*che deve obbligatoriamente*

essere dimostrata) dei corsi formativi di cui alla Legge Regionale n°12/2001 e ss.mm.ii., e precisamente:

- COD. 2801/06 per la formazione del Direttore Tecnico dell'impresa funebre;
- COD. 2801/12 per la formazione dell'Operatore funebre addetto al trasporto (autista -necroforo);

Invece nel caso si effettui la pratica dei servizi di Tanatoprassi (che non è obbligatoria) bisogna dimostrare di essere in possesso della qualifica di cui al:

- COD. 2801/14 per la formazione dell'Operatore dei servizi di Tanatoprassi;

Per le imprese esercenti l'attività di trasporto funebre sul territorio, lo Sportello Unico del Comune provvederà annualmente verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera) anche per il direttore tecnico previsto dall'articolo 1 bis, comma 1, lettera d) dell'allegato A e verificano, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori così come stabilito dal comma 2, dell'art.9 della L.R. n.12/2001, modificata dalla L.R. n.7/2013. In mancanza le stesse non potranno esercitare l'attività di che trattasi sul territorio.

2. L'Impresa munita della sola autorizzazione di vicinato per il commercio in posto fisso per generi non alimentare, per la vendita di articoli e casse funebri, e l'Impresa munita della sola autorizzazione di agenzia affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di persona, di cui all'ex art.115 T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98, potranno svolgere esclusivamente la sola vendita di articoli e casse funebri e lo svolgimento delle pratiche amministrative, adempiendo rispettivamente gli obblighi previsti dalle autorizzazioni in possesso, ma non possono svolgere il trasporto funebre.

La stessa Impresa anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni non può eseguire trasporti funebri.

I feretri in vendita e in uso dovranno evidenziare la rispondenza al tipo di utilizzo cui sono destinati mediante attestazione che ne comprovi la conformità alle vigenti disposizioni di legge (certificazioni, apposizioni d'idoneo timbro o altri elementi similari attestanti la conformità ai dettami del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, art.30 e 31).

3. Le imprese di trasporto funebre devono avere mezzi idonei e certificati, e di rimesse di auto funebri rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Inoltre il titolo abilitativo all'esercizio delle attività funebre potrà essere rilasciato solo alle ditte che dimostreranno l'adeguamento a quanto dettato dalla L.R. N.7 del 25/07/2013 in merito, in particolare a quanto prescritto dalle modifiche all'allegato A della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio. L'Azienda Sanitaria locale effettua le verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Articolo 37 *(Requisiti ed obblighi dell'impresa autorizzate)*

1. L'impresa che intende ottenere dal Comune di PAGANI (SA) il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere in via continuativa e funzionale i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A alla legge regionale 12/2001, modificata dalla legge regionale 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni ex art.115 del T.U.L.P.S. oggi art.163 del D.Lgs 112/98 per disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, svolta nello stesso locale in cui svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo, munito di servizi di telecomunicazione anche telematiche ed avere servizi igienici;
- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, situata nel territorio del Comune di PAGANI (SA) di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa. Provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art.21 del D.P.R. 285/90, da utilizzare per lo svolgimento del servizio di trasporto funebre;
- g) Un Direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale , in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale nr. 963/2009.

Il direttore tecnico può essere titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;

- h) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale nr. 963/2009. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- i) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.L.vo 81/08;
 - 1) Iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.
 - 2) La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al comma precedente varia in aumento in relazione al numero di servizi eseguiti.

La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'Ufficio del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma in particolare;

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione Campania Assessorato al Lavoro;
- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.L.vo 81/08, quale nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.;
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato dall'art 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013. L'impresa sarà autorizzata all'esercizio di filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- a) Titolo abilitativo rilasciato per per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;
- b) Decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;
- c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale nr. 963/2009, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);
- d) due operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale nr. 963/2009, e assunti

con regolare contratto di lavoro subordinato continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);

Non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 TULPS, disgiuntamente dall'attività funebre di cui all'art. I comma 2 dell'allegato A alla legge regionale 12/2001 s.m.i., pertanto chi comunica l'apertura di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di personale, con apposita SCIA, deve richiedere congiuntamente anche il rilascio del titolo abilitativo a svolgere l'attività funebre, così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota nr. 106033/12015.C (15) del 13/11/1978, pena l'annullamento della SCIA;

Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania di cui all'art. 7 della L.R. 7/2013, l'impresa per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

E' vietato ricevere l'incarico a svolgere il servizio funebre, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, nei locali di osservazione.

L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funebre può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

L'Ufficiale di Stato Civile deve rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

E' vietato alle imprese funebri:

- l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- l'esercizio di attività cimiteriali, quali interi, esumazioni, estumulazioni ecc.;
- l'esercizio di arredo lapideo svolto all'interno dei cimiteri;
- la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
- di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
- chiedere mance.

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto, prima di eseguire il trasporto funebre:

- a) accerta l'identità del cadavere;
- b) accerta che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;

- c) accerta che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) accerta che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre;
- e) redigere apposito verbale degli accertamenti effettuati, il quale rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda sanitaria locale effettua le suddette verifiche solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

La sorveglianza sullo svolgimento dell'attività funebre e di trasporto funebre deve essere svolta oltre che dall'ufficio che rilascia l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e dall'Ufficio di Polizia Mortuaria anche dal Comando Polizia Municipale che dovrà accertare le violazioni irrogando le sanzioni e le eventuali sospensione dell'attività, stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013.

Articolo 38 (*Autorizzazione al singolo trasporto funebre*)

1. L'Ufficiale di Stato Civile incaricato di rilasciare le autorizzazioni al trasporto ed al seppellimento per le salme destinate al cimitero locale o a cimiteri di altro comune, deve rilasciarle esclusivamente al direttore tecnico o all'operatore funebre addetto al trasporto, dipendenti dell'impresa funebre in possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività funebre. Nelle stesse autorizzazioni devono essere riportate le generalità del defunto, la denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata, i dati identificativi del carro funebre ed i nominativi del personale impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti formativi, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 9 dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ufficio di Stato Civile dovrà verificare per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla impresa funebre che lo esegue;
 - b) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre, di cui all' art. 36 del presente regolamento, rilasciata da questo comune;
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazioni idonei a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo;

Articolo 39 (*Condizioni ostative ai rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre*)

1. Costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 36, le seguenti situazioni, se gravanti sul titolare o sui legale rappresentante:

- a) sentenza penale definitiva di condanna per reati non colposi, a pena detentiva superiore al due anni a sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o dall'interdizione dagli uffici direttivi dell'impresa, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
 - b) procedura fallimentare o liquidazione Coatta amministrativa svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt 142-143-144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, N, 267 ;
 - c) misure di prevenzione di cui all'art, 3 della L. 27/12/1956, N. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988 N. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - d) misure di sicurezza di cui all'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
 - e) misure di prevenzione disposte ai sensi della Legge 31 marzo 1965, N. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art, 513bis del codice penale;
 - g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. di prevenzione -della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
 - h) interdizione di cui all'art. 32 bis del codice penale;
 - i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di agli artt. 32 ter e 32 quater del codice penale.
2. Le condizioni ostative richiamate nel comma precedente valgono anche al fine del rilascio di Licenza di P.S. di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. per il disbrigo pratiche amministrative inerenti alle onoranze funebri e per l'autorizzazione all'esercizio di vendita di articoli funebri, rilasciate entrambe dal Comune.

Articolo 40 (*Carri funebri adibiti al trasporto*)

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. Gli auto funebri devono essere dotati di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.
3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 dei DPR 285/1990.
4. Sui carri funebri deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Articolo 41 (*Incarico ad eseguire il servizio*)

- 1 La scelta delle imprese funebri da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente all'ufficio o alla sede della stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie al trasporto funebre, quali allestimento delle camere ardenti, fornitura cofano funebre stampa manifesti di lutto, confezioni di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.

2. Nel caso il cittadino non provvedesse a scegliere l'impresa, il Comune darà incarico per il servizio alle imprese autorizzate secondo un turno semestrale. E' comunque facoltà dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, in caso di mancato reperimento dell' Agenzia di turno, comunicare telefonicamente ordini di servizio da eseguirsi immediatamente.
3. Il Comune darà incarico alle imprese autorizzate, allo svolgimento dei servizi funebri di cui all' art. 22 comma 1 lettera a) e -b), secondo un turno semestrale, prestabilito dal responsabile dei servizi cimiteriali e preventivamente comunicato alle stesse imprese.
4. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri, fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in comunque i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate di cui all'art. 42, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.
5. E' assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morenti per presentare all'occorrenza offerta dei propri servizi. In tali luoghi é ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 42 *(Pubblicità delle imprese)*

Le imprese funebri autorizzate ad esercitare l'attività dal Comune di Pagani possono esporre la pubblicità sugli autoveicoli e sui stampati a tutto purché siano chiare e semplici. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose o di altri soggetti non autorizzati.

Articolo 43 *(Tariffe dei servizi funebri standardizzati)*

I servizi di onoranze funebri stabiliti dall'art. 3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, s.m.i si distinguono in:

- a) funerali con prestazioni standardizzate;
- b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
- c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle lettere a) e b).

Per i funerali con prestazioni standardizzate viene determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta pervenire all'Ufficio municipale di polizia mortuaria.

Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si farà conto di un servizio completo di carro, bara e personale necroforo per le seguenti tipologie:

- a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
- a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
- a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.

Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3, debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile nella sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

Le imprese funerarie comunicano alla Consulta regionale il listino dei prezzi dei servizi standardizzati e lo rendono pubblico con spesa a carico dell'impresa interessata.

La pubblicità delle imprese funebri sui servizi che queste sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o indecorose.

Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico.

A tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente richiesti.

Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al riguardo, in materia.

Articolo 44 (Esecuzione del servizio)

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le auto funebri o i carri ippotrattati nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati. L'impresa curerà la prevenzione dell'imbrattamento delle strade dalle defecazioni dei cavalli preoccupandosi anche di ripulire la sede stradale se sporca dallo sterco.

2. Le imprese funebri autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati del trasporto e devono munirsi della documentazione prescritta del D.P. R. 285/90 per il trasporto funebre di salma.

I trasporti di salme provenienti da altri Comuni si distinguono in:

a: trasporti diretti al Cimitero;

b: trasporti diretti al Cimitero con sosta nel territorio cittadino;

Per i trasporti di cui alla lettera a) nessun obbligo del presente Regolamento assoggetta le imprese funebri che vi provvedono.

Per i trasporti di cui alla lettera b), con sosta nel territorio comunale per le relative onoranze, il trasporto funebre nel territorio comunale dovrà essere effettuato da impresa funebre autorizzata al Comune di Pagani. Pertanto la ditta non autorizzata provvederà a lasciare la salma in Chiesa o nel luogo previsto per la partenza delle esequie cittadine subentrando per le esequie una ditta autorizzata dal Comune, applicando o la tariffa di cui dell'art. 43.

Articolo 45 (Personale addetto al servizio)

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale qualificato con la mansione di operatore funebre addetto al trasporto, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione.
2. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività, utilizzando per ogni servizio di trasporto funebre a pagamento gli strumenti idonei a rendere decoroso il carico e lo scarico dei feretri, garantendo per ciascun servizio l'impiego del personale necessario per eseguire le operazioni in condizioni di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, e al fine di assicurare che tali attività siano espletate da impresa funebre qualificata ed in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre, ai sensi della L.R. 12/2001 s.m.i., ai sensi dell' art. 1 lettera e) della L.R. 12/2001.
3. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio, la quale dietro semplice invito dell'Amministrazione, dovrà allontanare quel personale ritenuto non idoneo al servizio.
4. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi regolamenti decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e di qualsiasi altra disposizione vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori D.L.gs 81/08 e s.m.i. In particolare le imprese dovranno provvedere a produrre al Comune:
 - a) Copia autentica del Libro Matricola, con i nominativi del personale adibito al servizio, regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarati nel documento di cui al punto b);
 - b) Copia dei documenti previsti dagli artt. 18 e 19 del D.Ls. 81/08;
5. Le imprese autorizzate dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni

Articolo 46 (Osservanza dei contratti collettivi di lavoro)

Le imprese autorizzate si obbligano ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi delle stesse, vigenti. L'Amministrazione comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all' Ispettorato del lavoro l'inadempienza accertata incamerando la cauzione fino all'accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi predetti.

Articolo 47 (Obblighi assicurativi)

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro sono a carico delle imprese autorizzate. Le quali sono le sole direttamente responsabili, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, ed accettano l'esclusione del medesimo da ogni indennizzo. A tal fine le imprese concessionarie dovranno ottemperare alle disposizioni della legge 23/10/60 n.1369

Articolo 48 (Responsabilità ed assicurazioni)

1. L'impresa autorizzata è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose, sia a persone, causati nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione declina ogni responsabilità al riguardo.
2. L'impresa dovrà stipulare congrua polizza assicurativa a copertura delle predette responsabilità ed una congrua assicurazione per la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone con i propri automezzi, copia delle predette assicurazioni potranno essere richieste dal Comune in qualsiasi momento.

Articolo 49 (*Soggezioni a leggi e regolamenti*)

1. Oltre alle prescrizioni del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

Articolo 50 (Controlli e sanzioni amministrative)

1. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco il controllo sui servizi di trasporto funebre effettuati nell'ambito del territorio comunale. La sanzione prevista è per le inadempienze che si verificano nell'esercizio di attività di agenzia di affari e commissioni per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 del TULPS, le sanzioni per l'esercizio di attività funebre e di trasporto funebre sono quelle stabilite dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.
2. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge L.R.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari, il Comune si avvale dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 da introitare sul titolo III, tipologia 200, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3 bis e 3 ter, e dall'articolo 8 della L.R.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;
 - b) propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c) stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
 - d) procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio- sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e) fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;

- f) non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.
4. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto nell'articolo 7 della L.R.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
5. La sospensione temporanea, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
6. E' interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
- a) non osserva le prescrizioni previste nell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4 e 8, lettere a), b), c) dell'allegato A e le disposizioni indicate nell'articolo 7, comma 3 ter della L.R.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;
 - b) non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 - c) non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 1 dell'articolo 1 bis dell'allegato A della L.R.12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013;
 - d) non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso dei nove anni di rivedere, anche su richiesta delle imprese autorizzate, il presente Regolamento onde apportarvi le modifiche necessarie per ovviare ad eventuali inconvenienti riscontrati durante la gestione del servizio o per perfezionare il servizio stesso.

Articolo 51 *(Destinazione della riscossione delle sanzioni)*

Le entrate derivanti dalla riscossione delle sanzioni stabilite all'articolo 8 bis della Legge Regionale 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali e confluiscono nella missione 12, programma 9, titolo I.

Articolo 52 *(Cauzione)*

1. L'impresa appaltatrice dovrà costituire e vincolare in favore del Comune, a garanzia del contratto d'appalto cauzione ai sensi dell'art.30 della L.109/94 nel testo vigente coord.con la L.R. n°7/02 e s.m.i.
2. L'Amministrazione comunale avrà pieno diritto di prelevare dalla cauzione le spese eventualmente anticipate per ovviare ai disservizi, nonché le penali applicate a norma di capitolato.
3. Degli eventuali prelevamenti sarà dato avviso all'impresa appaltatrice, alla quale è fatto obbligo di ripristinare la cauzione entro 10 giorni dall'avviso sotto pena di dichiarazione di decadenza.

Articolo 53 *(Divieto di cessione – Subingresso)*

1. E' vietata la cessione, anche temporanea o parziale del servizio in oggetto da parte delle imprese funebri autorizzate. In caso di difetto il Comune incamererà integralmente la cauzione versata e procederà all'immediata revoca dell'autorizzazione, fatta ogni ulteriore azione in difesa degli interessi del Comune.
2. In caso di compravendita o di successione ereditaria, il subentrante dovrà richiedere nuovamente il rilascio dell'autorizzazione come previsto dal presente Regolamento.

Articolo 54 *(Sospensione temporanea e revoca dell'autorizzazione)*

1. Cause di sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dei trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale, sono:
 - Irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
 - Mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - Mancanza di rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
 - Mancata effettuazione o svolgimento del servizio commissionato;
 - Inosservanza delle disposizioni di cui all'art.41 comma 5;
 - Inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o delle norme di Legge inerenti l'attività funebre e di trasporto funebre.
3. La sospensione temporanea sarà applicata dall'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio e potrà essere disposta per un minimo tre mesi, se ripetuta per tre volte nell'arco di due anni determina la revoca definitiva dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione sarà revocata in ogni caso:
 - a) per l'inosservanza del divieto di cessione anche temporanea dell'attività;
 - b) per mancata integrazione della cauzione di cui l'Amministrazione comunale abbia deciso di avvalersi, in tutto o in parte.
 - c) se le condizioni ostative di cui all'art.39, sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, o al direttore dell'impresa, o all'incaricato preposto alla trattazione degli affari.
4. In tutti i casi di sospensione o di revoca sopra previsti, il provvedimento dovrà essere notificato, a cura del responsabile del Servizio, con lettera raccomandata A.R. alle imprese autorizzate con assegnazione di un termine non inferiore a giorni 30 per la presentazione di eventuali contro deduzioni, decorso tale lasso di tempo, l'Ufficio Comunale di Igiene e Sanità, provvederà de quo.
5. In caso di infrazioni ritenute lievi, il responsabile comunale del Servizio o i Vigili Urbani, irrogheranno le sanzioni previste dall'art.143. In caso di recidiva le sanzioni dovranno essere raddoppiate. Anche in questa ipotesi dovrà essere inviata, a cura del responsabile comunale che applica la sanzione, raccomandata A.R. contenente assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione d'eventuali giustifiche o discolpe, trascorso il quale il responsabile, a suo insindacabile giudizio, applicherà la sanzione.
6. In tutti i casi la revoca dell'autorizzazione comporta la perdita del deposito cauzionale di euro 5.000,00.

Articolo 55 *(Obblighi dell'impresa funebre)*

Tutte le spese inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione, nessuna esclusa, sono ad esclusivo carico delle singole imprese autorizzate, così pure ogni altra spesa inerente l'espletamento del servizio in oggetto, con rinuncia pertanto al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo nei confronti del Comune.

Articolo 56 (*Vigilanza e controlli*)

In qualunque momento e senza preavviso potranno essere esercitati controlli da parte del responsabile del servizio o da personale delegato. I consiglieri comunali, nell'ambito dei loro poteri di indirizzo e di controllo, potranno chiedere al Sindaco di verificare la corretta esecuzione di Trasporti ed Onoranze Funebri in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal DPR 285190, dalla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 e dal presente Regolamento.

CAPO V
CIMITERO - SERVIZI - COSTRUZIONE

Articolo 57 (*Disposizioni generali*)

1. Al servizio, obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con un Cimitero costituito sul proprio territorio.
2. Il servizio di gestione e manutenzione del Cimitero potrà essere svolto, sia nella sua totalità che per singoli servizi, come previsti dalla legge:
 - a) in forma diretta, con proprio personale;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in appalto ad impresa privata. Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione decide la forma di gestione.
3. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo che segue.
4. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del Reg. P.M. di cui al D.P.R. 10.09.90 N°285.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del Reg. P.M. (D.P.R.285/90)
6. A norma dell'art.9 della L. Regionale 12/2001 e degli artt. 58 e seguenti del DPR 285/90 e dei punti 10 e 11 della Circolare del Ministero della Sanità 24/93, il Comune predisporrà apposito piano regolatore cimiteriale determinando oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura.. lastre di pietra, elementi prefabbricati).
7. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del Cimitero che da un Cimitero all'altro o verso altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al Cimitero, in possesso della qualifica stabilita dalla D. di G.R.C.15 maggio 2009,

n.963, su incarico del responsabile del servizio e dovrà essere registrata giornalmente negli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti di autorizzazione relativi, ottemperando a quanto stabilito dagli artt. 52 e 53 del Reg.P.M. 285/90. Un'esemplare dei registri deve essere consegnato, nei primi otto giorni di ciascun anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

8. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.

Articolo 58 (*Responsabilità - deposito cauzionale*)

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Gli esecutori di lavori privati devono versare una cauzione, prima dell'esecuzione dei lavori autorizzati. L'importo della cauzione sarà stabilito dal responsabile dei servizi cimiteriali, nei modi di legge. Il rimborso di detto deposito cauzionale, è fatto a collaudo, ovvero dopo il controllo dell'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; essa può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.

Articolo 59 (*Reparti speciali nel cimitero e sepolture private fuori del cimitero*)

1. Nell'interno del Cimitero devono essere costituiti su richiesta degli interessati e a cura della direzione del Cimitero reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici di persone appartenenti al culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere. Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune - sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti dei concepimento e resti anatomici di cui all' articolo 62.
2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani in tema di polizia Mortuaria.

Articolo 60 (*Ammissione nel cimitero*)

1. Nel Cimitero salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, inoltre possono essere ricevute le salme di persone che sono nate nel Comune di Pagani e che al momento del decesso non vi hanno la residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi diritto nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti comma 1 e 2.
4. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento [modello 23/R.P.M.C].

Articolo 61 *(Ammissione nei reparti a cattolici e nei reparti destinati a sacerdoti e alle suore)*

1. Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti a cattolici, decedute nel territorio dei Comune o che, ovunque decedute, abbiano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.
2. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, sono ricevute le salme dei sacerdoti e delle suore che al momento della morte professavano il culto cattolico e decedute nel territorio dei comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione d'essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

Articolo 62 *(Ammissione nel reparto nati morti ecc.)*

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, aventi l'età di cui all'art. 14 precedente comma 2 e 3 e con le autorizzazione in detti articoli indicate.
2. Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
3. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 63 *(Divisione del cimitero in aree e riquadri reparto bambini inferiori ad anni 10)*

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema d'inumazione e tumulazione(pianta allegata).
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fife per fife procedendo e seguendo un ordine di

continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.

5. Una volta complete un area del Cimitero si passerà alle sepolture nell'area disponibili.
6. Il Sindaco può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo il suddetto ordine.

Articolo 64 (*Sepolture per inumazioni*)

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - A) Sono comuni le sepolture, per inumazione della durata decennale, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 mt. ed a 2 mt. di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - Aa)per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza mt.0,80;
 - Ab)per minori di anni 10: lunghezza al fondo m.1,50, larghezza m.0.50
copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
 - B) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella legate di dieci anni.
2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine dei periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 77, 78 e seguenti.
4. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal secondo comma dell'art. 19.

Articolo 65 (*Cippo*)

1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
3. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà come previsto nel precedente art.2, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.

4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco ed in conformità del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento.

Articolo 66 (*Sepulture per tumulazione*)

1. Sono a tumulazione le sepulture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art.67.
2. Le sepulture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione secondo le modalità dell'art. 82 e seguenti.

Articolo 67 (*Vari tipi di sepulture*)

1. Le sepulture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo da 20 a 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni , portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.76 dei Reg.P.M. 285/90 e destinati a tumulazioni individuali di salme;
 - b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
 - c) nell'uso di area per la costruzione di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento cioè opera di architettura o scultura o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea.
2. Il piano regolatore cimiteriale, di cui all'art.57 comma 6, determina, per i vari tipi di sepulture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P.M. 285/90 e del presente regolamento.

Articolo 68 (*Camera mortuaria*)

1. Il Cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del Reg. P.M. (D.P. R.285/90) nonché deve essere munita di celle frigorifere.
3. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere, adibita se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi- deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 69 (*Sala per autopsia*)

1. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art.66 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90), e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas.
2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero emetterà le norme di utilizzo della sala autoptica e della sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo.

Articolo 70 (*Ossario comune*)

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari comuni, consistenti in manufatti, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per le quali le famiglie interessate, non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.
4. Per la sistemazione delle ossa si richiama l'art.67 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90)

Articolo 71 (*Soppressione del cimitero*)

1. Il Cimitero che risulta tutt'ora nelle condizioni prescritte dal TU.LL.SS. e del Reg. P.M. 285/90 può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S. L. SA 1 Distretto di Pagani.
3. Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 dei Reg. P.M. di cui al D. P. R. 10 settembre 1990 n.285.
4. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 m., raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

Articolo 72 (*Costruzione e ampliamento del cimitero: "Progetti; Studio Tecnico e relazione sanitaria "*)

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90)
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del Reg. P.M., nonché agli artt. 58 e 59

dello stesso Regolamento (D.P.R.285/90), relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennali.

3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art.228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche

Articolo 73 (*Zona di rispetto*)

1. Il Cimitero deve essere isolato dall'abitato per un raggio non inferiore a 100 m., nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti.
2. Per l'ampliamento dei Cimitero esistente, la distanza non potrà essere inferiore a mt.50 applicando quando disposto dall'art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166, che modifica l'art. 338 del T.U.LL.SS. 1265/34.

Articolo 74 (*Planimetrie presso l'Ufficio Cimitero e l'Ufficio Igiene*)

1. L'ufficio Cimitero e l'Ufficio d'igiene presso la A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, ai sensi dell'art. 54 dei DPR 285/90, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 del Cimitero del Comune, comprensiva anche della zona circostante del territorio e della relativa zona di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni e quando siano creati nuovi Cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

**CAPO VI
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE**

Articolo 75 (*Esumazione ordinaria*)

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, in via ordinaria:
 - a) non prima della scadenza di 10 anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003, di una eventuale riduzione di anni;
 - b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.
2. Le predette esumazioni ordinarie sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.
3. Le salme che risultano indecomposte, in completa scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione dei cadavere, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile,
 - b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;

- c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art. 104. Sull'esterno del contenitore di cui al punto a), b) e e) dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 76 (*Avvisi e scadenza ordinaria*)

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate [modello 13/R.P.M.C.]; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumulate [modello 09/R.P.M.C.].
2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso, del Cimitero e nell'Albo Pretorio del Comune per 15 gg., dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 77 (*Esumazione straordinaria*)

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco [modello 12/R.P.M.C.], a richiesta dei familiari [modello 11/R.P.M.C.], per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione,
2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.
3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito verbale [modello 14/R.P.M.C.].
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art.21.
5. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art. 84 del Reg. P.M. (D.P.R.285/90), e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

Articolo 78 (*Estumulazioni*)

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze e comunque non prima di 20 anni trascorsi dalla data di tumulazione.
2. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria estumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo, purché all'interno di contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - d) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art. 104.
Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto estumulato.
3. L'estumulazione straordinaria per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto [modello 11/R.P.M.C.] , dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, constati la perfetta tenuta dei feretro e dichiari che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione quale il rivestimento metallico [modello 14/R.P.M.C.].
4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 79 *(Trattamento o cremazione dei fenomeni cadaverici trasformativi – Operazioni vietate – Denuncia)*

1. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze.
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art. 3 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi.
3. E' vietato eseguire alle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

4. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale.
5. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.
6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 80 (*Raccolta delle ossa – Incenerimento materiali*)

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui al precedente art.70, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto, del cimitero ed avuti in concessione, in tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art.36 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90)
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate previa comunicazione alla Direzione del Cimitero, nella stessa sepoltura, dopo che siano state racchiuse nel cassettoni di zinco di cui al precedente comma.
3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento così come previsto dagli articoli 12 e 13 del D.P.R. 15 luglio 2003, n.254.
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

Articolo 81 (*Salme aventi oggetti da recuperare*)

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che prima dell'esumazione o intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa,.
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero dal quale se richiesti, sono restituiti ai familiari previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale, che li conserverà tutti uniti in apposito contenitore.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero

CAPO VII
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
"A) SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Articolo 82 *(Modalità di concessione)*

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione, per singola salma, di cui all'art.66 comma 2, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta purché non sia già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili. In apposito bando il Sindaco detterà le regole di assegnazione.
2. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione.
3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 83 *(Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale "Loculo")*

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse già complete di opere a cura dei Comune.
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, previa autorizzazione della Direzione dei Cimitero.
3. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 84 *(Durata - Decadenza)*

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nel precedente art. 82,83.
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza dei termine, quando la sepoltura, il loculo o la cappella risultino in stato di completo abbandono.
3. Il predetto provvedimento é adottato con deliberazione di Giunta Municipale, previa diffida ai parenti, riconosciuti per legge, se reperibili Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.
4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.
5. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 85 *(Sistemazione delle salme a seguito delle decadenze)*

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 86 *(Modalità di concessione)*

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all'art.82 e seguenti può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dalla Giunta Municipale, su proposta del Responsabile del Cimitero, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze.
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia.
3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Sindaco.
4. Solo con la stipulazione del contratto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, la stessa si intende perfezionata.
5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni.
6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 87 *(Durata della concessione - Rinnovo)*

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza.
2. Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione Comunale tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso,
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 88 *(Progetto - Costruzione delle opere - Termini - Limiti di impiego delle aree)*

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipulazione del contratto di cui al precedente art. 82 comma 3.

2. La concessione per la costruzione di cappella o loculi, da destinare a sepolcri familiari consiste in manufatto fuori terra e con parte interrata, contenenti loculi ed ossari disposti su vari livelli. L'ambiente fuori terra può essere racchiuso da pareti idoneo alla sosta delle persone.
3. I progetti sia di cappelle che di tombe private con o senza monumento da destinare a sepolcri familiari dovranno essere oggetto di Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/01 a seguito di parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani;
4. Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività edilizia cimiteriale e il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello Stato che della Regione Campania.
 - Nel caso di, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le costruzioni (D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e i; alla L.R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e i; a quanto previsto dalle norme dell'Autorità di Bacino competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 285/90 e s.m.i.
 - La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi e anche la profondità e direzione della falda idrica.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo.
6. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata del P.di C..
7. Il numero dei loculi che si possono costruire fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.
8. La struttura delle opere deve essere conforme alle dimensioni, nonché alle disposizioni contenute nel Reg. P.M.(D.P.R.285/90) e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero (relazione geologica).
9. Ultimate le opere si provvede al collaudo e solo dopo, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 89 *(Sepoltura di famiglia per inumazione)*

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazioni si applicano, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

3. Per la durata della concessione, e per la realizzazione dell'opera si applicano le disposizioni di cui al precedenti artt.87 e 88.

Articolo 90 *(Doveri in ordine alla manutenzione)*

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e delle relative opere; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.
3. Risultando e permanendo lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 97 comma 1 lettera b).

Articolo 91 *(Nulla osta alla tumulazione – Aveni diritto)*

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato [modello 10/R.P.M. C.].
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.
3. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.
4. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti indicandoti nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
5. Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario, o suo avente diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
6. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione il Sindaco.

7. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.
8. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità.
9. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 92 (*Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività*)

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i completamenti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.91.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto dei richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza dei giudice ordinario
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione (come all'art.91), il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato [modello 10/R.P.M.C.].

Articolo 93 (*Ricordi funebri*)

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie di collocare lapidi ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 94 (*Estumulazione – Vincolo*)

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre del loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 10 anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero i resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario, o in singole cellette, come predisposto.
2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme versando a tal fine il canone in tariffa.
3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli occupati.

Articolo 95 (*Divieto di cessione del diritto d'uso*)

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del Reg. P.M.(D.P.R.285/90), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamente della capienza dei sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari
3. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune, così come la rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, il quale procederà a nuove concessioni privilegiando l'anno e il numero di protocollo della richiesta presentata.

Articolo 96 (*Recupero a favore del comune*)

1. Aree libere. Il concessionario, di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei due terzi nei primi due anni e il restante successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito, cauzionale.
2. Aree con parziale costruzione. Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al precedente comma. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.87.
3. Rinuncia ai diritti: I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune, di conforto con la Direzione dei Cimitero.

4. Ordinanza dei Sindaco. Nel caso che i titolari di cappelle gentilizie non avessero cura dell'igiene e del decoro architettonico, il Sindaco con propria Ordinanza può revocare il diritto di concessione.

Articolo 97 (*Decadenza – Revoca – Estinzione*)

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

- a) per inadempienza ai doveri di cui all'art. 87 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 96;
- b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;
- c) per non aver prodotto domanda di rinnovo della concessione tre mesi prima della data della scadenza;

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art.96, ; in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi almeno due pubblicazioni - avviso successive sui giornali più diffusi in loco. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art. 85;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, nelle condizioni di cui al successivo art. 101;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti art. 71 ed osservate le norme di cui all'art.98 del Reg P.M. (D.P.R.285/90).

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G.M., previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Articolo 98 (*Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca*)

1. Pronunciate la decadenza di cui al n.1, lett. b), dell'articolo precedente e la revoca di cui al n.2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art.97.
2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

Articolo 99 (*Divisione e rinuncia*)

- 1 . Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Articolo 100 (*Fascicoli per le sepolture di famiglia*)

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio direzione del Cimitero, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

Articolo 101 (*Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al Reg. P.M. n. 803/75*)

1. Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al Reg. P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.
2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza per smarrimento dell'atto di concessione originale, si intendono scadute al _____.
4. Alla scadenza della concessione, il concessionario o suoi eredi, dovranno richiedere il rinnovo della concessione e la direzione del cimitero predisporrà il rinnovo della concessione stessa con le modalità e per il periodo stabilito dal presente regolamento.
5. In caso di disinteresse, il dirigente del settore, su proposta della direzione del cimitero, predisporrà particolari avvisi dando un termine massimo di 180 giorni per richiedere il rinnovo, dopodiché per le concessioni non rinnovate, stabilirà l'acquisizione da parte del comune predisponendone la riconcessione ad altri, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento per le nuove concessioni.

**CAPO VIII
CREMAZIONE**

Articolo 102 (*Costi di cremazione*)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio dal Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2 dell'art.5 Legge 30 Marzo 2001 n°130
2. Il Sindaco del Comune di Pagani, nel caso che il Comune sia sprovvisto di apposito impianto di cremazione, ne autorizza, il trasporto nel Cimitero del Comune dove la cremazione può effettuarsi, su richiesta degli interessati stessi,

in tal caso la scelta dell'impianto di cremazione da utilizzare è fatta dai familiari stessi del defunto..

3. Nel caso di cremazioni di cittadini risultanti residenti nel Comune di Pagani al momento del decesso indigenti, e quindi con spesa a carico del Comune stesso, l'Ufficio di Ragioneria provvederà con urgenza, su richiesta dei familiari, ad emettere impegno di spesa da consegnare, a cura del trasportatore funebre, al Cimitero del Crematorio dove la salma sarà cremata.

Articolo 103 *(Costruzione ed esercizio del crematorio)*

1. La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del Cimitero ed è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Il progetto corredato osservando le norme previste dal Reg. P.M. e quanto disposto dal punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24 giugno 1993, deve essere allegato ad una relazione del Responsabile Sanitario della A. S. L. SA 1 Distretto di Pagani, sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico sanitarie dell'impianto nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Tale progetto è deliberato dal Consiglio Comunale,
3. L'esercizio del crematorio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero emetterà le norme, le tariffe da applicare ed i documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo dello stesso.
4. Nel cimitero dove è situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Articolo 104 *(Richiesta della cremazione)*

1. A norma della legge 30 Marzo 2001 n°130 l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Sindaco o dall'ufficiale dello stato civile del comune, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
2. l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

- c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà dei coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
3. la dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
 4. fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
 5. il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 105 (*Affidamento e Dispersione delle ceneri*)

1. L'Affidamento e/o la dispersione delle ceneri è regolamentata dall'art. 3 comma 1 lett. c) e seguenti della legge 30.3.2001 n. 130 e dagli art. 2 e 4 della L.R. Campania n° 20/2006.
 Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett.b) num. 1 e 2 della L. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà ai sensi dello stesso art. 3 comma 1 lett.b) num. 3 e 4 della L. 130/2001.
 La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
2. Le ceneri possono essere disperse all'interno dei cimiteri, in area a ciò appositamente designata dal Comune, oppure in natura o in aree private, osservando le disposizioni della L. 130/2001 della Legge Regionale n. 20 del 09 ottobre 2006, artt.4 comma 1 lett. B, 7 e 8.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lett. b) num. 2 della L. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 num. 8 del DLgs. 285/92 e s.m.i.. La dispersione in aree private fuori dai centri abitati deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario delle aree e non deve dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e negli altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 comma 1 lett.c) della L. 130/2001.

Per la dispersione nei cimiteri il comune determina una tariffa, da corrispondere una tantum , entro la misura massima definita dal D.M. 1.7.2002

Articolo 106 *(Termini)*

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1 maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso durante il periodo dal 1 novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma salvo successiva esumazione o estumulazioni al momento dell'effettiva cremazione.

Articolo 107 *(Cremazione stranieri)*

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui ai precedente art. 105, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.
2. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

Articolo 108 *(Modalità per la cremazione)*

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione.
2. Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Articolo 109 *(Urna Cineraria)*

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità devono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo purché opaco.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

3. L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi colombari privati, in mancanza sarà deposta nell'ossario comune, o affidate ai familiari o disperse all'interno dell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero.
4. Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art.30.

Articolo 110 *(Verbale di consegna – Registro)*

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da consegnare al Cimitero di destinazione dell'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione,
2. Se l'urna viene affidata al familiare per la conservazione nella propria residenza, un'ulteriore copia del verbale di cui al comma 1 dovrà essere conservata dallo stesso familiare.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

C A P O IX
POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 111 *(Orario e Custodia)*

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Cimitero, ed è affisso all'ingresso.
2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al Cimitero fuori orario è eccezionalmente subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero ed all'eventuale accompagnamento da parte di personale addetto al Cimitero.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate di intensa pioggia, la Direzione può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

Articolo 112 *(Divieto d'ingresso)*

1. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle Persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero.
 - c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 113 *(Riti religiosi)*

Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dalla Direzione del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 114 *(Circolazione di veicoli)*

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del Cimitero. Per motivi di salute o di età, la Direzione può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.
2. Parimenti la Direzione può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al Cimitero.
3. La Direzione fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 115 *(Divieti speciali)*

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale,
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi;
 - e) ortare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 - n) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza concessione espressa del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro

defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dalla predetta concessione.

2. Tutti i divieti predetti in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno del muro di cinta ed alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Articolo 116 (*Epigrafi*)

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dalla Direzione e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come al precedente art. 88.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in latino in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.
7. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 117 (*Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi*)

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art.3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

Articolo 118 (*Lapidi, ricordi, fotografie*)

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui,
2. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel Cimitero.
3. In caso di violazione di dette norme previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 119 (*Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali*)

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Dirigente dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento,

compresa la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano a deliberazioni della Giunta Municipale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale

Articolo 120 (*Obblighi e divieti per il personale del Cimitero*)

Il numero degli addetti al Cimitero è quello risultante dalla pianta organica del Comune. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, e a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.

Altresì il personale del Cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso;
- b) A indossare un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) A dare al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire autonomamente, all'interno del cimitero, prestazioni per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, sia dopo;
- b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) Segnalare al pubblico nome di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o no promozione commerciale;
- d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero sia al di fuori di esso in qualsiasi momento;
- e) Trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la trasgressione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del Cimitero è sottoposto alle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 121 (*Custode del Cimitero*)

Al Custode è affidata la gestione del Cimitero in esecuzione del presente Regolamento, periodicamente e comunque in caso di necessità il Custode del Cimitero rimetterà una nota dello stato di conservazione concernente gli arnesi, ferri, attrezzi, dei fabbricati del Cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà, inoltre, le riparazioni da farsi alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari così come previsto dall'articolo 90.

Articolo 122 (*Sorveglianti*)

I sorveglianti conservano le chiavi degli ingressi e dei diversi locali del Cimitero e ottemperano nelle ore durante le quali eseguono il proprio servizio:

- La sorveglianza degli ingressi prestando attenzione a quanti non dovessero attendere alle prescrizioni previste dagli articoli 111,112,113,114 e 115
- La ricezione di feretri, resti mortali e urne cinerarie con la relativa documentazione allegata, che sarà conservata e consegnata agli impiegati della Direzione.

Articolo 123 *(Responsabilità)*

Fermo restando la cura posta affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti delle cose o altro, il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee o per l'impiego di attrezzature poste a disposizione del pubblico.

Articolo 124 *(Compiti particolari del Custode del Cimitero)*

Spetta, inoltre, al Custode del Cimitero o a persona da lui delegata:

- a) Ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso di se, il permesso al seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale d'incassatura di salma o di resti mortali;
- b) Tenere aggiornato il registro, in duplice esemplare.
- c) Sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
- d) Definire il numero delle fosse per inumazioni, e assistere alla sepoltura delle salme nei campi comuni.
- e) Assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- f) Gestire le esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
- g) Assistere e sorvegliare, insieme ai sanitari del servizio d'igiene pubblica dell'A.S.L. alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- h) Disporre la raccolta e il deposito, nell'ossario del Cimitero, delle ossa delle esumazioni ed estumulazioni, lo smaltimento dei resti dei feretri e degli indumenti;
- i) Tenere aggiornata, con gli esatti ceppi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
- j) Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti e altri ornamenti funebri, costruzioni di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso del Responsabile del Cimitero e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le norme e i disegni debitamente approvati;
- k) Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- l) Segnalare al sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale ogni deficienza che fosse riscontrata, dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- m) Denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o sarebbe accaduta nel cimitero;
- n) Attenersi a tutte le prescrizioni dategli dal Sindaco o dal sanitario nominato dall'Azienda Sanitaria locale e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie sui servizi.

Articolo 125 (*Seppellitori –Compiti*)

Ai seppellitori, oltre alla collaborazione con il Custode del Cimitero per l'espletamento delle sue funzioni sono demandati i seguenti servizi principali:

- a) Escavazione delle fosse necessarie per le inumazioni delle salme nei campi;
- b) Provvedere giornalmente per le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) Ogni altro compito collegato ai servizi cimiteriali.

Articolo 126 (*Giardinieri*)

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole, dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra foro.
2. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

Articolo 127 (*Doveri specifici del personale salariato - Personale esterno*)

- 1 Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge, in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno dei cimitero anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance.
2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente alla competente commissione disciplinare.
3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

C A P O X I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 128 (*Permesso di costruzione*)

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti di legge in materia di iscrizioni di lavori pubblici nonché essere in regola con gli artt.303 e 626 per gli operai ed art. 12 etc. DLgs 494/96 e ss.mm.ii.

Articolo 129 (*Limiti di attività - Personale delle imprese*)

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
2. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno dei Cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, alla Direzione del Cimitero, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno ed idonea certificazione sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi del D. Lgs. 626/94 e ss.mm.ii., comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, nonché provare l'adeguata formazione ed informazione dei rischi cui sono esposti anche in ordine agli agenti fisici e biologici.
3. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 130 (*Permesso di costruzione*)

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposito permesso. In questo sono indicati il versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera f. del D.Lgs. n. 22 del 5/02/1997

Articolo 131 (*Responsabilità - Deposito cauzionale*)

1. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite di eventuali danni al Comune o a terzi.
2. Per la costruzione di sepolture di famiglia, la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare il deposito cauzionale, o polizza fideiussoria sostitutiva, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
3. Il rimborso è fatto a collaudo delle opere.

Articolo 132 (*Recinzione aree - Materiali di scavo*)

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione della Direzione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla Direzione, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 133 (*Introduzione e deposito di materiale*)

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal responsabile dei cimitero, la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 134 (*Orario di lavoro*)

1. L'orario di lavoro è fissato dalla Direzione. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dalla Direzione.
2. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e nella settimana prima della Pasqua.

Articolo 135 (*Sospensione dei lavori*)

1. Quattro giorni prima della ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiale, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione della Direzione.

Articolo 136 (*Progetti di costruzione di sepolture di famiglia e per collettività*)

1. I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere del Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani.
2. Il responsabile del procedimento, esamina i progetti riguardanti cappelle o tombe con monumento sia sotto l'aspetto delle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, della Circolare esplicativa del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/93, del Regolamento d'igiene che sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura che le forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico- spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.
I progetti di tomba piana in particolare, invece devono uniformarsi ad appositi modelli tipo, per forme, misure, materiali e colori, predisposti dall'U.T.C. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I progetti per la costruzione di cappelle per le sepolture di famiglia e per fa collettività devono essere sottoposti, oltre che all'esame ed ai pareri di cui ai commi precedenti, anche all'esame e al parere della Commissione Beni Culturali.

Articolo 137 (*Opere su sepolture individuali*)

Per la costruzione di opere particolari su sepolture individuali private, si richiede la presentazione del disegno con firma del Capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro novanta giorni dalla richiesta.

Articolo 138 (*Vigilanza - Collaudo di conformità*)

1. Il Responsabile del Cimitero controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti, controlla che gli addetti all'esecuzione delle opere private siano quelli indicati nel Documento della sicurezza rispettando i criteri d'igiene e di sicurezza. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.
2. Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate per la conformità dall'Ufficio Tecnico del Comune e dal Responsabile Sanitario della A.S.L. SA 1 Distretto di Pagani, assistiti dal Responsabile del Cimitero.
3. Il Sindaco, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole del collaudo di conformità, si rimborsano i depositi cauzionali di cui all'art.131 e si autorizza il seppellimento.

Articolo 139 (*Ornamentazione sepolture*)

1. I privati possono eseguire direttamente o fare eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.
2. Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 128.

Articolo 140 (*Sospensione - Revoca*)

1. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art.143 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del Cimitero, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può vietare l'ingresso definitivamente.

C A P O XII
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 141 (*Locandine per gli avvisi necrologici murali*)

1. Le imprese funebri autorizzate all'esercizio dei trasporti funebri, possono, su autorizzazione del Sindaco, sentito l'Ufficio Tecnico competente, installare un adeguato numero di locandine nelle varie strade cittadine.
2. Le dette locandine devono essere utilizzate esclusivamente per le affissioni dei manifesti murali di lutto, a cura dell'impresa funebre autorizzata.
3. Le imprese funebri richiedenti dovranno presentare istanza su carta legale indirizzata al Sindaco con allegato il disegno del modello della locandina, la piantina della città in scala adeguata con le indicazioni dei luoghi e le relative foto dei luoghi di ogni installazione.
4. L'impresa funebre autorizzata all'installazione delle locandine, resterà unica responsabile sia dell'installazione che della relativa manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Inoltre dovrà dimostrare di aver stipulato contratto assicurativo di responsabilità civile verso terzi per la copertura di eventuali danni causati dalle strutture installate.
5. Sarà a carico dell'impresa funebre autorizzata la sola tassa relativa all'occupazione di suolo pubblico da pagarsi anticipatamente nei modi di legge.

Articolo 142 *(Modulistica)*

1. Il responsabile dell'Unità Cimiteriale predisporrà apposito modulario, da approvare con determina dirigenziale, che riporterà tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento.
2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente Regolamento.
3. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

Articolo 143 *(Sanzioni)*

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, le violazioni sono sanzionate ai sensi art.8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. n. 7/2013.
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

Articolo 144 *(Abrogazione precedente disposizioni)*

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 69 del 14/12/2004.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, contenute nel Regolamento Municipale d'Igiene, non contemplate nel presente, con esse incompatibili.

3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

Nuove norme:

D.P.R. 3 novembre 2000, n.396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Legge 30 marzo 2001, n.130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Legge Regionale 24 novembre 2001, n.12

Art. 1

Comma 1 lettera e): rispetto della conservazione dei riti funebri tradizionali;

Comma 1 lettera b): adozione di strumenti di controllo delle attività funerali e cimiteriali;

Comma 1 lettera a): l'armonizzazione delle attività funerarie e cimiteriali sul territorio della Regione Campania,

Art. 6

Comma 1: riorganizzazione dei servizi di polizia mortuaria , in particolare del servizio di guardia necroscopica;

Art. 9

Comma 2: I comuni devono disciplinare nei propri regolamenti le attività dei servizi funerari assicurando che tali attività siano espletate da personale qualificato e con specifica attitudine professionale;

Comma 3: i progetti dei regolamenti comunali di polizia mortuaria devono essere sottoposti all'esame preventivo della Consulta regionale di cui al Capo II della L.R. 12/2001;

Le ditte che intendono esercitare l'attività di impresa funebre devono sottoscrivere il codice deontologico allegato alla L.R. 12/2001

Legge 1 agosto 2002, n.166

Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

Delibera di Giunta Regionale n.1948 del 23 maggio 2003

Esercizio delle funzioni di cui al DPR 285/90 conferite alla regione;

D.P.R. 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e cimiteriali;

D.P.R. 24 febbraio 2004;

Affidamento delle ceneri ai familiari;

Inoltre è da considerare l'attuale orientamento da parte del TAR Campania che ritiene illegittimo appaltare ad un'unica ditta il servizio dei trasporti funebri nel territorio Comunale, considerando il parere espresso dall'Autorità garante della concorrenza dei 2/7/1998. TAR CAMPANIA

APPENDICE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990,
- Circolare esplicativa Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993
- Legge n. 26 del 28 febbraio 2001
- Legge n. 328 dell'8 novembre 2000
- Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
- Legge finanziaria del 2002
- Legge n.130 del 30 marzo 2001
- Legge Regionale n.12 del 24 novembre 2001, ss. mm. e ii ed allegati
- Legge Regionale n. 20 del 9 ottobre 2006
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254
- D.lgs. 3 aprile 2006, n.152
- Legge Regionale, n. 7 del 25 luglio 2013